

Le regole della pandemia: come orientarsi nel diritto dell'emergenza


Avv. Umberto Fantigrossi – 9/4/2021





OBIETTIVO DEL CORSO:

Orientarsi con sicurezza nell'insieme delle regole "speciali" che sono state varate per fronteggiare l'emergenza sanitaria, creando un insieme complesso di obblighi e diritti.



PROGRAMMA:

- 1. La costituzione. Il bilanciamento dei diritti (libertà, salute, lavoro ed economia) e l'assetto istituzionale di fronte all'emergenza pandemica.
- **2.** La dichiarazione dello stato di emergenza e gli altri provvedimenti (Decreti legge, DPCM, Ordinanze) che creano il diritto speciale.
- 3. Chi fa che cosa: una mappa delle istituzioni coinvolte e dei loro rapporti (Governo, Regioni, Sindaci, Commissari).
- 4. Le strutture tecniche di supporto: il comitato tecnico scientifico, la cabina di regia, il monitoraggio dei dati e il sistema delle zone (rosse, arancioni, ecc.).
- 5. I divieti, le sanzioni e le tutele.





Marta Cartabia – Presidente della Corte Costituzionale 28 aprile 2020

- La nostra Costituzione non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza (modelli: art. 48 della Cost. Weimar; o art. 16 Cost. francese; o art. 116 Cost. spagnola o art. 48 Cost. ungherese).
- Si tratta di una scelta consapevole. **Nella Carta costituzionale non si rinvengono clausole di sospensione dei diritti fondamentali** da attivarsi nei tempi eccezionali, né
 previsioni che in tempi di crisi consentano alterazioni
 nell'assetto dei poteri.







Marta Cartabia – Presidente della Corte Costituzionale 28 aprile 2020

- La Costituzione non è insensibile al variare delle contingenze, all'eventualità che dirompano situazioni di emergenza, di crisi, o di straordinaria necessità e urgenza (art. 77 Cost., in materia di decreti-legge).
- I momenti di emergenza richiedono un sovrappiù di responsabilità ad ogni Autorità.
- In un tale frangente, se c'è un principio costituzionale che merita particolare enfasi e particolare attenzione è proprio quello della «leale collaborazione» il risvolto istituzionale della solidarietà.





Art. 13 Cost. – Diritto alla libertà personale

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.













Art. 16 Cost. – Diritto di circolazione

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.







Art. 120 Cost. – Limiti ai poteri delle Regioni e potere sostitutivo dello Stato

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del **principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione**.









Art. 77 Cost. – Decreti Legge

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.











Giovanni Maria Flik, Presidente Emerito della Corte Cost. 4 novembre 2021

Le limitazioni anti contagio sono legittime?

C'è da una parte la libertà personale, la prima libertà, a cui la Costituzione assegna una doppia garanzia: può essere limitata solo sulla base di norme stabilite per legge e, in più, solo quando vi sia il provvedimento di un giudice. Il secondo presupposto è indispensabile: il giudice deve verificare che nel caso specifico ricorrano effettivamente le condizioni previste da una legge per limitare la libertà personale.

Riguardo le limitazioni di altre libertà, come quella di circolazione, sancita all'articolo 16, non c'è bisogno che un giudice si pronunci ma c'è comunque bisogno di una legge.

E tale legge, afferma proprio l'articolo 16, può introdurre limiti solo per ragioni di sicurezza o, guarda un po', di sanità.







Giovanni Maria Flik, Presidente Emerito della Corte Cost. 4 novembre 2021

Attenti. Non si può arrivare a proibire che all'interno di un domicilio si siedano a tavola più di 6 commensali. Né si può pretendere che quei commensali siano tutti uniti da un legame stretto, qualunque cosa questo significhi. Sarebbe una limitazione della libertà personale. Servirebbe dunque non solo una legge ma anche un giudice che emetta un provvedimento.

La libertà di movimento invece non chiama in causa la dignità, perché la sua limitazione può dare luogo a un obbligo, non a una coercizione nei confronti del singolo individuo. Se chiudo una strada o un'area del territorio nazionale, impongo una restrizione a una molteplicità di soggetti. La dignità personale dunque non è chiamata in causa. Ma allo stesso modo non si può adottare un atto coercitivo per far osservare il divieto di circolazione. Non c'è un giudice, dietro, ad autorizzarlo.







LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA

Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020

- 1. È dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- 2. Si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.







PROROGHE STATO DI EMERGENZA

Delibere del Consiglio dei Ministri



7 ottobre 2020



13 gennaio 2021*



* A tutto il 30 aprile 2021





STATO DI EMERGENZA





Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 23 febbraio 2020 Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna

- Al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione dell'emergenza indicata in premessa, il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore.
- Il Soggetto attuatore opera sulla base di specifiche direttive impartite dal Capo del Dipartimento della protezione civile oltre che in stretto raccordo con la struttura di coordinamento del Dipartimento della Protezione civile attivata per la gestione dell'emergenza
- Il Soggetto attuatore, può avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive ordinanze al fine di assicurare la più tempestiva conclusione dei procedimenti, nonché della disciplina sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza.





STATO DI EMERGENZA: il primo DL



Il Primo Decreto Legge (23 febbraio 2020, n. 6)

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 1. [...] Nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, **le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica**.

Tra le misure possono essere adottate anche a) divieto di allontanamento dal comune o dal l'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area; [...].

Art. 2. (Ulteriori misure di gestione dell'emergenza) Le autorità competenti possono dottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1.





STATO DI EMERGENZA: il primo DL 2

Il Primo Decreto Legge (23 febbraio 2020, n. 6)

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 3. Attuazione delle misure di contenimento

- 1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.
- 2. **Nelle more** dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, **nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate** ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.





STATO DI EMERGENZA: il primo DPCM



Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 23 febbraio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto

In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, ad integrazione di quanto già disposto nelle ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento: a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all'allegato 1, da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi; b) divieto di accesso nei Comuni di cui all'allegato 1; ...



ALLEGATO 1 Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.

Nella **Regione Lombardia**: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini.

Nella **Regione Veneto**: a) Vò.




STATO DI EMERGENZA: La modifica del sistema dei DPCM

0










Art.1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 30 aprile 2021, termine dello stato di emergenza e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.



Art.2. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ...Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove ciò non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.





D.L. 25 marzo 2020 n. 19 (conv. in Legge 22 maggio 2020 n. 35)

Articolo 3 Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale [1]

- 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. [2]
- 2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. [3]
- **3**. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.
- [1] A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui al presente articolo.
- [2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 22 maggio 2020, n. 35, in sede di conversione.
- [3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 22 maggio 2020, n. 35, in sede di conversione e successivamente abrogato dall'articolo 18, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120





CHI FA CHE COSA: le Istituzioni nell'emergenza Covid











D.L. 16 maggio 2020 n. 33 (conv. in Legge 14 luglio 2020 n. 74)

Art. 1

(omissis)

14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.








D.L. 16 maggio 2020 n. 33 (come. in Legge 14 luglio 2020 n. 74)

Art. 1. commi 16 (bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies)



SSR: Sistema Sanitario Regionale **MiSAL**: Ministero della Salute **ISS**: Istituto Superiore Sanità **CTS**: Comitato Tecnico Scientifico

*Può essere prevista in ogni momento, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione dall'applicazione delle misure







D.L. 16 maggio 2020 n. 33 (conv. in Legge 14 luglio 2020 n. 74)

Art. 1. commi 16 (bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies)

ZONA BIANCA

le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per 3 settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso



ZONA ARANCIONE

le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con un livello di rischio almeno moderato, nonché le regioni che, in



ZONA GIALLA

le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b) e c)



ZONA ROSSA

le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3, con un livello di rischio almeno

moderato





incidenza Iniziativa realizzata con fondi del Ministero dello Sviluppo Economico riparto 2020. Settimanale del

contagi, si collocano

un'analoga

LE STRUTTURE TECNICHE: la gestione dell'emergenza Covid





Dipartimento della Protezione Civile

• Ordinanze del Capo di Dipartimento



Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica

• Ordinanze del Commissario



Comitato Tecnico-Scientifico e Cabina di regia

Pareri



Istituto Superiore di Sanità

Pareri





LE STRUTTURE TECNICHE: La «guerra» sui dati Il caso della Settimana n.35 (4-10 gennaio 2021)

Estratto dal Verbale della riunione della Cabina di regia del 22/1/2021 cui segue l'Ordinanza Min salute 23 gennaio 2021

La Cabina di Regia riceve dal Ministero della Salute la richiesta della Regione Lombardia di rivalutare la classificazione del rischio relativo alla settimana 4-10 gennaio 2021, in seguito ad un nuovo invio di dati il giorno 20 gennaio 2021 con revisione anche retrospettiva da metà dicembre 2020 dei campi dati relativi alla "data inizio sintomi" ed allo "stato clinico" che determinano una riduzione del numero di casi notificati dalla Regione stessa come sintomatici (allegato 1). Questa rettifica non determina, ad una rivalutazione, un cambiamento nella classificazione del rischio che si conferma alto nella Regione Lombardia in quella settimana.

<u>...|1</u>

Al contempo, la modifica impatta sul calcolo del valore Rt basato sulla data inizio sintomi al giorno 30 dicembre 2020 che, al ricalcolo, risulta pari a 0.88 (CI: 0.84-0.92). In base al documento "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale" trasmesso con Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 Prot. 32732, questo valore indentificherebbe la trasmissibilità come compatibile con uno scenario di tipo 1. Constatato che questo nuovo invio dei dati costituisce una rettifica degli stessi da parte della Regione Lombardia, la Cabina di Regia valuta favorevolmente la possibilità di una riclassificazione della stessa in base ai dati forniti il 20 gennaio 2021.





LE STRUTTURE TECNICHE:

Il tema della trasparenza dei dati e dei lavori del CTS

La sentenza del TAR del Lazio n. 8615 del 22 luglio 2020

La ratio dell'intera disciplina normativa dell'accesso impone di ritenere che se l'ordinamento giuridico riconosce, ormai, la più ampia trasparenza alla conoscibilità anche di tutti gli atti presupposti all'adozione di provvedimenti individuali o atti caratterizzati da un ben minore impatto sociale, a maggior ragione deve essere consentito l'accesso ad atti, come i verbali in esame, che indicando i presupposti fattuali per l'adozione dei descritti DDPCM, si connotano per un particolare impatto sociale, sui territori e sulla collettività.



Il ricorso in oggetto, assorbita ogni altra censura, deve pertanto essere accolto, in considerazione della natura degli atti chiesti in visione nonché delle finalità dello strumento dell'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, che oltre a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ha anche la finalità di promuovere, come nel caso in esame, la partecipazione al dibattito pubblico (T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 29/04/2020, n. 4381; T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, 28/03/2019, n. 4122).



LE SANZIONI



MANCATO
RISPETTO
DELLE MISURE
DI



REATO DI EPIDEMIA

• (Art. 438) Codice



ART.260
TESTO UNICO
DELLE LEGGI
SANITARIE

• (Art. 4 DL

Codice





LE TUTELE

L.689/1981 Il procedimento è quello delle sanzioni amministrativetenza Atto di accertament Pagamento Scritti in misura difensivi ORDINANZA **INGIUNZION** RICORSO IN **OPPOSIZION**

Ordinario





Quando troppo è troppo: Annullamento straordinario dell'ordinanza del Sindaco di Messina che obbliga chi intende attraversare lo stretto di Messina a registrarsi

Cons. St., sez. I, 7 aprile 2020, n. 735

Va disposto l'annullamento straordinario a tutela dell'unità dell'ordinamento, ai sensi degli artt. 138, t.u. enti locali e 2, comma 3, lett. p), l. n. 400 del 1988, dell'ordinanza del Sindaco di Messina n. 105 del 5 aprile 2020, che impone a "chiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso il Porto di Messina, sia che viaggi a piedi sia che viaggi a bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto" l'obbligo di registrarsi, almeno 48 ore prima della partenza, "nel sistema di registrazione online www.sipassaacondizione.comune. messina.it, fornendo una serie di dati identificativi e di informazioni personali", e di "Attendere il rilascio da parte del Comune di Messina del Nulla Osta allo spostamento, essendo necessaria una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell'emergenza, soprattutto in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o effettuare interventi ma anche di limitare le libertà costituzionali.





La Sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 12 marzo 2021 sulla normativa regionale della Valle d'Aosta

La Corte costituzionale ha accolto il ricorso del **Governo contro la legge della regione Valle d'Aosta-Vellée d'Aoste** n. 11 del 9 dicembre 2020, che consente misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 diverse da quelle statali, legge sospesa in via cautelare con l'ordinanza della Corte costituzionale n. 4/2021.

Il ricorso è stato accolto, limitatamente alle disposizioni con le quali la legge impugnata ha introdotto misure di contrasto all'epidemia differenti da quelle previste dalla normativa statale.

La Corte ha ritenuto che il legislatore regionale, anche se dotato di autonomia speciale, non può invadere con una sua propria disciplina una materia avente ad oggetto la pandemia da COVID-19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale.





Il caso delle autocertificazioni per gli spostamenti: la sentenza del Tribunale di Milano (GIP) del 12 marzo 2021

E tuttavia appare evidente come non sussista alcun obbligo giuridico, per il privato che si trovi sottoposto a controllo nelle circostanze indicate, di 'dire la verità' sui fatti oggetto dell'auto-dichiarazione sottoscritta, proprio perché non è rinvenibile nel sistema una norma giuridica che ricolleghi specifici effetti ad uno specifico atto-documento nel quale la dichiarazione falsa del privato sia in ipotesi inserita dal pubblico ufficiale.

Opinando diversamente, peraltro, si dovrebbe concludere ritenendo che il privato si obbligato a 'dire il vero' sui 'fatti' oggetto dell'auto-dichiarazione resa pur sapendo che ciò potrebbe comportare la sua sottoposizione ad indagini per la commissione di una condotta avente rilevanza penale o, ancora, il suo assoggettamento a sanzioni amministrative pecuniarie anch'esse parimenti afflittive e punitive.

Un simile obbligo di riferire la verità non è previsto da alcuna norma di legge e una sua ipotetica configurazione si porrebbe in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo (art.







24 Cost.) e con il principio *nemo tenetur se detegere*, in quanto il privato, scegliendo legittimamente di mentire per non incorrere in sanzioni penali o amministrative, verrebbe comunque assoggettato a sanzione penale per le false dichiarazioni rese.

In altri termini aderendo alla prospettiva del P.M. procedente, si sarebbe trovato di fronte all'alternativa di scegliere tra riferire il falso, al fine di non subire conseguenze per sé pregiudizievoli, venendo tuttavia assoggettato a sanzione penale ai sensi degli artt. 483 c.p. e 76 D.P.R. n. 445/2000, oppure riferire il vero nella consapevolezza di poter essere sottoposto a indagini per il reato di cui all'art. 650 c.p. (avuto riguardo all'epoca di commissione del fatto). Conclusione che da un lato contrasta con il diritto di difesa dell'imputato, dall'altro deve escludersi alla luce della formulazione dell'art. 483 c.p. e della strutturazione del fatto tipico del delitto di falso ideologico disciplinato da tale norma, per come pacificamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.

In definitiva, va assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.





Per i vaccini un Commissario straordinario: Art. 122 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 conv. in L. 24 aprile 2020 n.27

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale.







Nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house, nonché delle centrali di acquisto. Il Commissario, raccordandosi con le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e subintensiva. Il Commissario dispone, anche per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile e, ove necessario, del prefetto territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima finalità, può provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto previsto dall'art. 99. Le attività di protezione civile sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile in raccordo con il Commissario.





2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle regioni, può adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale.

Tali provvedimenti, di natura non normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame.

I provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea.

Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.

